



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

Rilevato che il Giudice di pace di Caserta ha richiesto ai sensi dell'art. 363-*bis* cod. proc. civ. la soluzione di questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile davanti ad esso pendente (RGN 9126 del 2023);

rilevato che la richiesta di intervento nomofilattico riguarda il regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati anteriormente al 1° gennaio 2020, dal momento che la legge di bilancio 2017 (legge n. 205 del 2017), all'art.1 commi da 4 a 10, ha stabilito la prescrizione biennale per quelli relativi ai contratti di forniture idriche, ma a partire dalle fatture con scadenze successive al 1° gennaio 2020;

considerato che il Giudice di pace remittente s'interroga sull'applicabilità dell'art. 2948 n. 5 cod. civ. invece che della prescrizione biennale quando i consumi siano da collocare temporalmente anteriormente al 1° gennaio 2020;

ritenuto che non risulta soddisfatto il requisito della rilevanza, stabilito all'art. 363-*bis* n. 1 cod. proc. civ. ("la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio"), mancando totalmente la sintetica illustrazione dei fatti di causa e della conseguente incidenza della questione pregiudiziale sulla decisione;

ritenuto, inoltre, che la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi;

ritenuto, pertanto, che difetta, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche quello della difficoltà interpretativa della norma invocata;

P.Q.M.



Numero registro generale 9126/2023

Numero sezionale 5/2023

Numero di raccolta generale 12522/2023

Data pubblicazione 10/05/2023

visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di pace di Caserta con l'ordinanza di cui in premessa.

Roma, 9 maggio 2023

La Prima Presidente
Margherita Cassano





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

Nel corso di un giudizio pensionistico pendente tra un assicurato e l'INPS, il Tribunale di Taranto, giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 30 marzo 2023 (RGN 6965 del 2023), ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., per la risoluzione della seguente questione di diritto: se, ai fini della misura del trattamento pensionistico avente decorrenza dal 1° maggio 2020, la quota di pensione calcolata con il sistema "contributivo", per il periodo dal 1° gennaio 1996 in poi, possa essere riliquidata in base alla maggiorazione prevista dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271) per i lavoratori esposti all'amianto.

Il giudice rimettente osserva che il ricorrente è assoggettato al regime cd. "misto", vale a dire retributivo sino al 1995 e contributivo per il tempo successivo, per il quale l'INPS ha contestato il fondamento della domanda di riliquidazione della relativa quota di pensione, escludendo di poter incrementare il periodo lavorativo perché, ai fini del calcolo della misura del trattamento, occorre considerare solo i contributi versati, essendo irrilevante il numero di settimane di contribuzione, sicché il beneficio dell'esposizione all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 risulta ininfluenza, poiché è determinante solo l'ammontare della retribuzione.

Il Tribunale evidenzia che la tesi sostenuta dall'INPS si fonda sull'argomento testuale della norma (riferita espressamente solo al periodo lavorativo) e sulla *ratio* della stessa, intesa non già a conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma quella di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro, non trovando il beneficio applicazione ove l'interessato abbia già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza (Cass., Sez. IV, 6 luglio 2015, n. 13870).



Il giudice *a quo* rileva, tuttavia, che in ordine all'applicazione dell'art. 13, ^{Data pubblicazione 10/05/2023} comma 8, della legge n. 257 del 1992, si profila anche una opposta interpretazione - che porterebbe all'accoglimento della domanda del pensionato - orientata a dare risalto alla funzione "risarcitoria" o "indennitaria" del beneficio in questione, come emergerebbe dalla disposizione di cui all'art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazione, nella legge 24 novembre 2003, n. 326), ove è previsto che, con decorrenza dal 1° ottobre 2003, il coefficiente moltiplicatore, ridotto da 1,5 a 1,25, si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Va osservato che, nella giurisprudenza di questa Corte, si rinvencono principi idonei ad orientare ai fini della risoluzione della questione interpretativa posta.

La Sezione Lavoro di questa Corte si è espressa, come ricordato dallo stesso rimettente, non soltanto sulla *ratio* della disciplina rilevante ai fini della decisione della controversia oggetto del giudizio *a quo* (sul punto anche Cass., Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 17433), ma pure sul rilievo che il beneficio in esame assume in relazione alle concrete modalità di calcolo delle pensioni (Cass., Sez. VI-L, 23 dicembre 2016, n. 26923; Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2022, n. 30264), nonché sulla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione dei contributi da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare (Cass., Sez. IV, 18 ottobre 2022, n. 30639; Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 528).

In questo contesto, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della novità della questione, richiesto dall'art. 363-*bis* cod. proc. civ.

P.Q.M.

Visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto con l'ordinanza in premessa.

Roma, 9 maggio 2023

La Prima Presidente
Margherita Cassano



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****LA PRIMA PRESIDENTE**

Nel corso di un giudizio di ripetizione di indebito di somme versate dall'utente finale al fornitore di energia elettrica a titolo di imposta addizionale provinciale sulle accise, vertente tra A. P. I. ed E. E. il Tribunale di Verona, con ordinanza in data 4 aprile 2023 (RGN 7959 del 2023), ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-*bis* cod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE.

Il giudice *a quo* si chiede se ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal 2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale.

Nel disporre il rinvio pregiudiziale, il Tribunale di Verona considera, in particolare, le gravi difficoltà interpretative emerse, a tale riguardo, presso i giudici di merito, dove si fronteggiano due orientamenti. Un primo filone richiama l'indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia. Vi si contrappone un diverso orientamento, il quale fa leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia.



Va osservato che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, non manca l'enunciazione di principi idonei ad orientare la risoluzione della questione interpretativa posta dal rimettente.

La Corte ha infatti affermato che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non deducibilità delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101).

Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, la Sezione Tributaria, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione



finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609).

In questo contesto, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della novità della questione, richiesto dall'art. 363-*bis* cod. proc. civ.

P.Q.M.

visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona con l'ordinanza di cui in premessa.

Roma, 9 maggio 2023

La Prima Presidente
Margherita Cassano





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

Nel corso di una controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da una società di *factoring*, la BFF Bank s.p.a., nei confronti della Casa circondariale Roma "Rebibbia Terza Casa", volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di somme di denaro, il Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza emessa il 23 maggio 2023 (RGN 11270 del 2023), ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-*bis* cod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: se l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 104 (come richiamato implicitamente dalle altre disposizioni in materia di contabilità di Stato) assuma rilevanza ai fini della individuazione della competenza per territorio nelle cause "passive" della pubblica amministrazione (centrale) aventi ad oggetto obbligazioni di pagamento, ai sensi degli artt. 25 cod. proc. civ., 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, 1182, terzo e quarto comma, e 1498 cod. civ.

Nel motivare la rilevanza della questione, l'ordinanza dà conto che, nel giudizio *a quo*, la Casa circondariale, costituendosi tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Roma. Prosegue, inoltre, evidenziando che, all'esito della prima udienza di comparizione (celebrata *ex art. 127-ter* cod. proc. civ.), la BFF Bank s.p.a. ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, alla luce della "oggettiva



controvertibilità della materia del foro territorialmente competente, sulla quale solo da ultimo è stato individuato un indirizzo interpretativo univoco anche in ragione della recentissima pronuncia della Suprema Corte di cassazione (ord. n. 32766/2022 dell'8 novembre 2022)". La Casa circondariale – riferisce l'ordinanza – ne ha preso atto, insistendo per la liquidazione delle spese di lite in favore della difesa erariale.

Il Tribunale di Milano, considerata la natura inderogabile del foro delle amministrazioni dello Stato e la connessa inoperatività di un accordo di proroga della competenza, osserva che “il *punctum dolens* è rappresentato dall'interpretazione delle disposizioni di contabilità pubblica richiamate (in maniera spesso generica) in combinato con i criteri di collegamento processuali deducibili dal codice di rito”. Nella complessità di tale coordinamento risiederebbe, ad avviso del giudice *a quo*, la “grave difficoltà interpretativa”, suscettibile di integrare il requisito di cui al n. 2 dell'art. 363-*bis* cod. proc. civ.

Il Tribunale di Milano, in particolare, rileva come la questione, che parrebbe avere una univoca risposta nel senso della sua competenza quale “autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato”, risulterebbe, al contrario, posta in discussione da una recente pronuncia (Cass., Sez. VI-3, 8 novembre 2022, n. 32766, cit.), emessa su regolamento di competenza d'ufficio proposto dallo stesso giudice *a quo* in un caso analogo.

Il Tribunale rimettente espone che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella materia contrattuale, nei casi in cui la pubblica amministrazione è convenuta, il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede



l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, dovendo ritenersi che, per i pagamenti che non avvengono mediante ruoli, tale è il giudice nella cui circoscrizione si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato (Cass., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 15601; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2004, n. 11385; Cass., Sez. I, 1° marzo 1996, n. 1610; Cass., Sez. I, 29 aprile 1992, n. 5151; Cass., Sez. I, 20 novembre 1979, n. 6055; Cass., Sez. Un., 10 maggio 1974, n. 1329).

Secondo il Tribunale di Milano, da tale consolidato orientamento si sarebbe discostata Cass., Sez. VI-3, 8 novembre 2022, n. 32766. Tale pronuncia, infatti, se da un lato richiama il principio di diritto secondo cui, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (che va dunque identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento); dall'altro, conclude che “vertendosi in ipotesi di debiti di denaro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento, in applicazione delle regole sulla contabilità di Stato, sarebbe dovuto avvenire presso la tesoreria dell'ente debitore, che ha sede in Roma”, sebbene il domicilio del creditore fosse in Milano.

Tanto premesso, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della novità della questione, richiesto dall'art. 363-*bis* cod. proc. civ.



Difatti, la questione interpretativa, sollevata dal Tribunale di Milano in vista della risoluzione di una questione di competenza, è già stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione.

Numerosi precedenti, richiamati dallo stesso giudice *a quo*, convergono nell'individuazione del *forum destinatae solutionis* allorché sia evocata in giudizio una amministrazione centrale dello Stato per il pagamento di una somma di denaro.

In particolare, chiamata a risolvere un regolamento di competenza d'ufficio sollevato dallo stesso Tribunale di Milano in controversia promossa dalla medesima società di *factoring* BFF Bank s.p.a. in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti della Presidenza del Consiglio di Ministri, questa Corte, con l'ordinanza della VI-3 Sezione 8 novembre 2022, n. 32766, ha posto in luce che, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art.25, secondo comma, cod. proc. civ.). La conseguenza che se ne è tratta è che quest'ultimo va identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va qualificata come funzionale e inderogabile.

In questo contesto, caratterizzato da una sedimentazione giurisprudenziale sul tema della competenza per territorio nelle controversie che vedono convenuta la P.A., non può esservi spazio per una investitura della Corte di



legittimità con il nuovo strumento di nomofilachia del rinvio pregiudiziale, essendosi di fronte ad una questione già risolta dalla Corte di cassazione.

Tale esito tanto più si giustifica considerando, per un verso, che lo stesso giudice rimettente è ben consapevole di avere a sua disposizione un indirizzo univoco sul piano dell'enunciazione di principio e mira, piuttosto, a fare emergere sfumature, a suo avviso, non pienamente collimanti nelle pronunce della Corte regolatrice; e tenendo conto, per altro verso, che se è interesse dell'ordinamento processuale la rapida definizione della questione di competenza, per il perseguimento di tale obiettivo il codice appresta il regolamento di competenza e il conflitto di competenza.

P.Q.M.

visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in premessa.

Roma, 9 giugno 2023

La Prima Presidente

Margherita Cassano

